

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze

Sezione II civile

così composta:

Ludovico Delle Vergini	Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri	Consigliere
Nicola Mario Condemi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 18.7.2024
al n. 1514 del Ruolo Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2024

avente ad oggetto: **Contratti bancari**

promossa da:

██
██████████, elettivamente domiciliati in Massarosa
(LU), presso e nello studio dell'avv. Roberto Polloni,
che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Mirko
Fabrizio del Foro di Lucca, come da mandato allegato in
calce all'atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo in primo grado,

APPELLANTI

contro

IFIS NPL Investing S.p.A., corrente in Venezia-
Mestre, rappresentata da **IFIS NPL Servicing S.p.A.**,
elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello
studio dell'avv. Silvia Fersino, rappresenta e difesa
dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, come da
procura generale alle liti rilasciata per notaio dr.
Angelo Ausilio di Venezia-Mestre del 4.11.2022 (rep.
44582; racc. 16957)

APPELLATA

All'esito dell'ordinanza dell'1.7.2026, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

conclusioni:

Per [REDACTED]

[REDACTED]:

"Piaccia all'Ecc.ma CORTE d'APPELLO di FIRENZE pronunciando sull'impugnazione con quest'atto proposta ed in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria imposta dal dibattito e dalla legge, così provvedere:

1. accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio grado previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 280/2022 r.g.744/2022 emesso dal Tribunale di Lucca in data 28 febbraio 2022 e notificato il 30 marzo 2022 e, in particolare

2. In via preliminare

"Voglia l'On. le Giudice adito revocare il decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza della cessione e/o l'assenza di un valido contratto di cessione e comunque la mancata prova del credito vantato dalla convenuta opposta e/o perché emesso in violazione dell'art. 50 TUB"

Nel merito

"Voglia il Tribunale adito, Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale e spese in riferimento ai determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva

comunicazione di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;

Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente, compresi i conti collegati e confluenti, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni (c.m.s. e di quelle che l'anno sostituita) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla parte istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;

Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra l'attrice e la convenuta Banca, compresi i conti collegati e confluenti, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto, delle commissioni che l'anno sostituita, della capitalizzazione degli interessi e/o di qualsiasi costo o spesa che dovesse risultare non dovuto;

accertare e dichiarare, inoltre, la nullità di ogni prassi anatocistica ex adverso invocata e comunque di ogni altra pattuizione non scritta di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;

Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme

addebitate per commissione di massimo scoperto e per le commissioni e/o remunerazioni che hanno sostituito la prima, calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, in aggiunta agli interessi passivi e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;

Rideterminare, previa effettuazione di CTU tecnico contabile, di cui si chiede sin da ora l' ammissione, l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari in oggetto, compresi i conti collegati e confluenti, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni, eliminando altresì le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese e di conseguenza accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti;

Accertare e dichiarare il saldo e/o l'esatto dare avere tra le parti e quella somma che all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, risulterà indebitamente e/o illegittimamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante;

Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla deroga al diritto riconosciuto al fideiussore ex. Art. 1957 c.c. e pertanto dichiarare la convenuta decaduta dall'azione.

Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ingiungente in ragione della nullità (e/o invalidità e/o

inefficacia) totale o parziale (limitatamente agli artt. 2, 6 e 8) delle fideiussioni sottoscritte per contrarietà alle norme anti trust di cui alla L. 287/90.

Con vittoria di spese diritti ed onorari".

Per IFIS NPL Investing S.p.A.:

"Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi degli artt. 342 c.p.c.;

Nel merito, in via principale:

- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado: accertare e dichiarare che i Sig.ri [REDACTED]

[REDACTED]
sono debitori, nei confronti di IFIS NPL INVESTING S.p.A., per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di Euro 7.938,30, oltre interessi e spese, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta, per i titoli di cui in decreto, all'esito dell'istruttoria, e, conseguentemente, condannarla al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese.

Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e del

procedimento monitorio, così come previsto dal D.M. 55/2014".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g. 1514/2024 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 56 del 23.1.2024; parti: [REDACTED]

[REDACTED] c. IFIS NPL Investing S.p.A., rappresentata da IFIS NPL Servicing S.p.A.), esperiti gli adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza dell'1.7.2026, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.

Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:

"SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ifis NPL Investing S.p.A., nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., chiedeva ed otteneva da questo tribunale il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 280/2022 (R.G. 744/2022), emesso il 28.2.2022, pubblicato il 1.3.2022 e notificato il 30.3.2022, nei confronti della Bartolomei S.r.l. (dichiarata fallita con sent. Tribunale di Lucca n. 76/2017, doc. 4 cit.) e dei suoi garanti [REDACTED], per l'importo di € 7.938,30, quale saldo debitorio del rapporto di c/c con apertura di credito BMPS n. 4390/11863 del giugno 2014 - rif. Ifis 96484 e 96485 - (docc. 3 e 13 fascicolo monitorio) oltre interessi al tasso legale, spese e competenze (doc. 1).

Con citazione del 4.5.2022 i sigg. [REDACTED] promuovevano opposizione al D.I. eccependo: il difetto di legittimazione attiva di IFIS; la mancata prova del credito azionato; l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, CIV/CMS; la violazione dell'art. 118 TUB; la nullità totale/parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust; la violazione dell'art. 1957 c.c.

Si costituiva tempestivamente Ifis NPL Investing S.p.A., a mezzo della sua mandataria Ifis NPL Servicing S.p.A., sostenendo l'infondatezza e la genericità delle contestazioni avversarie e concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività (ordinanza del 6.12.2022), esperito inutilmente il

procedimento di mediazione obbligatoria (verbale del 27.2.2023 depositato il 21.4.2023), istruita con sole prove documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.1.2024, con termini per note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata; stante le carenze probatorie di parte opponente, si è ritenuto disattendere la richiesta di CTU contabile, meramente esplorativa.

Sulla carenza di legittimazione attiva

Parte attrice ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo Ifis NPL Investing S.p.A. (già IFIS NPL S.p.A.), ma l'eccezione è infondata.

Con riferimento alla prova della cessione del credito, la società convenuta ha prodotto:

- il contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Ifis NPL S.p.A. (oggi Ifis NPL Investing S.p.A.), con allegato l'elenco dei crediti ceduti c.d. "annex" in cui è ricompresa la posizione debitoria "NDC n. 247127746 [REDACTED] s.r.l." (v. pag. 12 doc. 5 comparsa; doc. 3 e doc. 14 fascicolo monitorio);

- l'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla G.U. parte II, n. 7 del 17.1.2019 (doc. 6);

- le lettere di comunicazione della cessione con contestuale intimazione di pagamento, depositate sin dalla fase monitoria e mai contestate (docc. 6 a 11 fascicolo monitorio);

eliminando, in tal modo, ogni incertezza circa i rapporti oggetto di cessione e la sua legittimazione (in tal senso, Cass. sent. n. 21821/2023).

[OMISSIS]

Conclusioni e spese

Per tutto quanto sopra, la spiegata opposizione deve essere rigettata ed il decreto opposto confermato; le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da 5.201 a 26.000), in considerazione della relativa semplicità della questione e della ridotta attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:

rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto.

Condanna gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Ifis NPL Investing S.p.A., liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge".

Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello

[REDACTED]

[REDACTED], così concludendo:

"Piaccia all'Ecc.ma CORTE d'APPELLO di FIRENZE pronunciando sull'impugnazione con quest'atto proposta ed

in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria imposta dal dibattito e dalla legge, così provvedere:

1. accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio grado previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 280/2022 r.g.744/2022 emesso dal Tribunale di Lucca in data 28 febbraio 2022 e notificato il 30 marzo 2022 e, in particolare

2. In via preliminare

"Voglia l'On. le Giudice adito revocare il decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza della cessione e/o l'assenza di un valido contratto di cessione e comunque la mancata prova del credito vantato dalla convenuta opposta e/o perché emesso in violazione dell'art. 50 TUB"

Nel merito

"Voglia il Tribunale adito,

Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale e spese in riferimento ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito, compresi i conti collegati e confluenti, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;

Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente, compresi i conti collegati e confluenti, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni (c.m.s. e di quelle che l'anno sostituita) e delle spese, nonché l'inefficacia ed

invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla parte istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;

Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra l'attrice e la convenuta Banca, compresi i conti collegati e confluenti, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto, delle commissioni che l'anno sostituita, della capitalizzazione degli interessi e/o di qualsiasi costo o spesa che dovesse risultare non dovuto;

accertare e dichiarare, inoltre, la nullità di ogni prassi anatocistica ex adverso invocata e comunque di ogni altra pattuizione non scritta di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;

Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per le commissioni e/o remunerazioni che hanno sostituito la prima, calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, in aggiunta agli interessi passivi e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti;

Rideterminare, previa effettuazione di CTU tecnico contabile, di cui si chiede sin da ora l'ammissione,

l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari in oggetto, compresi i conti collegati e confluenti, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni, eliminando altresì le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese e di conseguenza accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti;

Accertare e dichiarare il saldo e/o l'esatto dare avere tra le parti e quella somma che all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, risulterà indebitamente e/o illegittimamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante;

Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla deroga al diritto riconosciuto al fideiussore ex. Art. 1957 c.c. e pertanto dichiarare la convenuta decaduta dall'azione.

Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ingiungente in ragione della nullità (e/o invalidità e/o inefficacia) totale o parziale (limitatamente agli artt.2, 6 e 8) delle fideiussioni sottoscritte per contrarietà alle norme anti trust di cui alla L. 287/90.

Con vittoria di spese diritti ed onorari".

Si è costituita, resistendo all'avversario appello, IFIS NPL Investing S.p.A., rappresentata da IFIS NPL Servicing S.p.A., a sua volta così concludendo:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi degli artt. 342 c.p.c.;

Nel merito, in via principale:

- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado: accertare e dichiarare che i Sig.ri

██████████ sono debitori, nei confronti di IFIS NPL INVESTING S.p.A., per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di Euro 7.938,30, oltre interessi e spese, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta, per i titoli di cui in decreto, all'esito dell'istruttoria, e, conseguentemente, condannarla al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese.

Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio, così come previsto dal D.M. 55/2014".

Con ordinanza del 23.10.2025 il Consigliere Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato la seguente proposta di soluzione conciliativa: rinuncia dell'appellata ad avvalersi degli effetti

dell'opposto decreto ingiuntivo con conseguente dichiarazione di nulla avere a pretendere dalle parti appellanti e spese di entrambi i gradi compensate.

La proposta non è stata accettata dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve ritenersi tardiva l'adesione prestata, nelle finali note sostitutive di udienza, dalle parti alla proposta di soluzione conciliativa formulata dal Consigliere Istruttore, se non altro in quanto detta adesione non ha evitato a ciascuna controparte ulteriore impegno processuale ed ulteriori spese di lite, che non si vede per quale motivo debbano essere a questo punto nel loro complesso compensate.

Con il primo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto sussistente la prova dell'avvenuta cessione del credito in capo alla società ingiungente, convenuta opposta in primo grado ed odierna appellata.

Il motivo non deve ritenersi affetto da novità ex art. 345 c.p.c., atteso che sin dall'atto di opposizione in primo grado gli odierni appellanti denunciavano l'assenza di un "valido" contratto di cessione: non in particolare la radicale assenza di un contratto di cessione.

Nella loro memoria ex art.183, comma 6, n. 1, c.p.c. del giudizio di primo grado gli attori opposenti hanno avuto cura testualmente di precisare:

"Il Doc. 5 [di controparte: N.d.E.] non è un contratto di cessione se ne contesta pertanto la difformità della copia all'originale inquanto non esiste alcun originale del contratto di cessione.

Trattasi infatti una copia incompleta: nella numerazione, nella indicazione dei soggetti che rappresenterebbero la presunta cedente e la presunta

cessionaria, nella prova dei poteri rappresentativi dei soggetti stipulanti tra l'altro appunto non indicati, nella mancata allegazione degli allegati.

Nessuna prova ed allegazione è stata poi dimostrata in merito ai criteri in base ai quali il credito per cui è causa sarebbe da ricomprendere o meno all' interno del perimetro della cessione posto che gli stessi dovrebbero essere indicati nell' allegato mancante del presunto contratto di cessione indicato al numero 2.

Nessuna valenza probatoria può essere poi attribuita alla Gazzetta Ufficiale (Doc. 6 parte convenuta) posto che la stessa è un mezzo per evitare la notifica ai debitori ceduti e non può certo sostituire la prova dell'esistenza della cessione.

Inoltre la stessa indica che i rapporti ceduti sono quelli in cui la decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata alla data del 30 Novembre 2018. Nessuna prova in merito è stata data nel ricorso monitorio (ottenuto senza nemmeno la produzione della Gazzetta Ufficiale)".

Le stesse argomentazioni risultano contenute nel loro primo motivo di appello, con cui si muove in particolare critica sul punto all'impugnata decisione nella parte in cui non ha preso in esame le difese sul punto articolate e ritualmente sviluppate nel giudizio di primo grado.

Nel merito del motivo deve osservarsi quanto segue.

Il doc. 5 della convenuta opposta IFIS nel giudizio di primo grado contiene una parte della proposta ed accettazione del contratto di cessione in massa dei crediti, con allegato in fine quello che è il seguente screenshot:

Viceversa dalla lettura dell'integrale contratto di cessione non emerge alcun riferimento a criteri generali ed astratti che consentano la sussunzione all'interno della cessione di uno specifico credito bensì il riferimento ad un *annex*, che non risulta allegato, nemmeno in parte, e la cui esistenza non può desumersi dal soprariportato *screenshot* contenuto alla fine del citato doc. 5 opposta del giudizio di primo grado, che, per natura e dimensioni (trattasi della inserzione in un documento in formato .pdf, per di più incompleto, di una videata di terminale, con i lati verticali più corti di quelli orizzontali) e soprattutto per l'assenza di alcuna sottoscrizione, non soddisfa il requisito dell'*annex* contrattualmente previsto.

Deve altresì osservarsi che fra il testo dell'accordo contrattuale di cessione e il testo della pubblicazione sulla G.U. debba darsi prevalenza al primo, svolgendo il secondo finalità meramente notiziale.

La disponibilità in capo all'odierna appellata dei documenti giustificativi del credito non costituisce inoltre di per sé un dato univoco, potendo spiegarsi anche in ragione di un mero conferimento di mandato all'incasso del credito. Senza infine considerare che detti documenti non costituiscono di per sé né un titolo al portatore né un documento di legittimazione.

Per le ragioni di cui sopra e l'ultroneità dell'esame dei rimanenti motivi di appello, l'impugnazione deve essere accolta e in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado deve essere revocato l'opposto decreto ingiuntivo, per difetto di prova circa la titolarità del credito in capo alla società ingiungente, convenuta opposta in primo grado ed odierna appellata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (aliquote medie sul valore dichiarato, esclusa la fase istruttoria, quanto al presente grado).

P.Q.M.

la Corte

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da [REDACTED]

avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 56 del 23.1.2024,

1. accoglie il proposto appello e pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza,

2. dichiara il difetto di titolarità del credito di cui è causa in capo a IFIS NPL Investing S.p.A., rappresentata da IFIS NPL Servicing S.p.A.;

3. accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] al decreto ingiuntivo n. 280/2022 (R.G. 744/2022), emesso il 28.2.2022, pubblicato il 1.3.2022 e notificato il 30.3.2022, del Tribunale di Lucca e pertanto

4. revoca il suddetto decreto ingiuntivo;

5. dichiara tenuta e condanna IFIS NPL Investing S.p.A., rappresentata da IFIS NPL Servicing S.p.A., alla refusione in favore di [REDACTED]

[REDACTED] delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate:

- quanto al giudizio di primo grado in Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge;

- quanto al presente grado di giudizio in Euro 3.966,00 per compenso professionale ed Euro 382,00 per spese, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.

Così deciso in Firenze il 7 settembre 2026.

Il Presidente rel.est.